

Causa C-92/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Finanzgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

5 febbraio 2020

Ricorrente:

Rottendorf Pharma GmbH

Resistente:

Hauptzollamt Bielefeld

FINANZGERICHT DÜSSELDORF

ORDINANZA

Nella causa

Rottendorf Pharma GmbH, (omissis)

– ricorrente –

(omissis)

contro

Hauptzollamt Bielefeld, (omissis)

– resistente –

avente ad oggetto

dazi doganali

la Quarta Sezione (omissis)

in esito all'udienza del 5 febbraio 2020 così ha deliberato:

Il procedimento è sospeso.

Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
[Or. 2]

Se l'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in base alla disposizione medesima, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui le merci non comunitarie importate dall'interessato sono state riesportate al di fuori del territorio doganale della Comunità e le circostanze che hanno determinato l'insorgere dell'obbligazione doganale non sono derivate da manifesta negligenza da parte dell'interessato, il dazio possa essere rimborsato.

La presente ordinanza non è soggetta a impugnazione.

Motivi

I.

1. La ricorrente produce e distribuisce medicinali. Nell'ottobre 2008, l'Hauptzollamt (Ufficio doganale centrale) resistente rilasciava alla ricorrente un'autorizzazione per poter esportare merci comunitarie in qualità di esportatrice autorizzata.
2. Nel dicembre 2014 la ricorrente dichiarava presso l'Hauptzollamt resistente, ai fini dell'immissione in libera pratica, 12,5 kg di Ertugliflozin importato dagli Stati Uniti che intendeva utilizzare per la fabbricazione di un medicinale. L'Hauptzollamt accettava le dichiarazioni e accertava, nei confronti della ricorrente, dazi per un importo pari a EUR 181 491,82. Successivamente, il dipendente della ricorrente addetto alle importazioni indicava nel proprio sistema di elaborazione dati l'Ertugliflozin importato come merce comunitaria utilizzando l'acronimo «IM».
3. La ricorrente decideva, successivamente, di trasformare l'Ertugliflozin importato in regime di perfezionamento attivo. Essa chiedeva pertanto all'Hauptzollamt resistente di concederle una corrispondente autorizzazione con effetto retroattivo. Con tale effetto a decorrere dal 1. dicembre 2014, l'Hauptzollamt medesimo concedeva alla ricorrente l'autorizzazione di perfezionamento attivo nell'ambito del regime sospensivo per la produzione di medicinali derivanti **[Or. 3]** dall'Ertugliflozin importato, annullando le dichiarazioni doganali accettate per l'immissione in libera pratica. L'Hauptzollamt richiamava l'attenzione della ricorrente sul fatto che i prodotti compensatori (prodotti finiti) dovevano essere presentati onde porre fine al regime di perfezionamento attivo presso lo Zollamt

(Ufficio doganale) di Beckum e riesportati dal territorio doganale della Comunità o portati presso un'altra destinazione doganale con indicazione del codice del regime 3151.

4. L'Hauptzollamt resistente rimborsava alla ricorrente il dazio accertato per effetto dell'annullamento delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.
5. Nei mesi di marzo e aprile 2015 la ricorrente esportava complessivamente 219,361 kg di medicinali ricavati dall'Ertugliflozin e 4,31 kg di Ertugliflozin non trasformato dal territorio doganale della Comunità verso gli USA. Essa dichiarava le esportazioni dei prodotti compensatori e dell'Ertugliflozin nel quadro dell'autorizzazione concessale in qualità di esportatrice autorizzata utilizzando i codici del regime 1000 e 1041, dal momento che, successivamente all'annullamento delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, il dipendente responsabile della realizzazione delle operazioni di importazione aveva ommesso di indicare l'Ertugliflozin come merce non comunitaria all'interno del proprio sistema di elaborazione dati. Per tale motivo, i prodotti compensatori esportati dalla ricorrente e l'Ertugliflozin non venivano presentati allo Zollamt di Beckum.
6. L'Hauptzollamt resistente accertava nei confronti della ricorrente dazi per EUR 179 241,32, dal momento per aver sottratto l'Ertugliflozin e i prodotti compensatori alla vigilanza doganale.
7. Avverso tale provvedimento la ricorrente presentava reclamo, oltre a richiedere il rimborso del dazio accertato. Essa deduceva di aver erroneamente utilizzato un codice inesatto del regime al momento della prima attuazione del regime di perfezionamento attivo. Di fatto, però, le merci sarebbero state riesportate senza entrare pertanto nel circuito economico della Comunità.
8. L'Hauptzollamt resistente respingeva come infondato il reclamo avverso l'accertamento del dazio. Il successivo ricorso giurisdizionale proposto dalla ricorrente [Or. 4] veniva quindi respinto con sentenza passata in giudicato. L'obbligazione doganale sarebbe insorta ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale – CD) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1). Dall'indicazione del codice del regime 1000 o 1041 previsto per l'esportazione di merci comunitarie in luogo del codice del regime 3151 sarebbe derivato l'erroneo riconoscimento della posizione doganale di merci comunitarie per i prodotti compensatori esportati negli Stati Uniti e per l'Ertugliflozin non trasformato. Sebbene le dichiarazioni di esportazione presentate dalla ricorrente con i codici del regime errati 1000 e 1041 possano essere, invero, rettificata ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del CD, avendo la ricorrente inteso dichiarare una riesportazione di merci non comunitarie successivamente al perfezionamento attivo ed essendo i prodotti compensatori e l'Ertugliflozin stati riesportati dal territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, ciò non modificherebbe in alcun modo il fatto che, contrariamente all'autorizzazione concessa, le merci non comunitarie

non siano state presentate allo Zollamt di Beckum prima di essere effettivamente riesportate dal territorio doganale dell'Unione. L'effettiva riesportazione dei prodotti compensatori e dell'ertugliflozin dal territorio doganale dell'Unione non impedirebbe il sorgere dell'obbligazione doganale né condurrebbe alla sua estinzione.

9. L'Hauptzollamt resistente negava quindi il rimborso del dazio ai sensi dell'articolo 239 del CD. La ricorrente sarebbe incorsa in una manifesta negligenza; essa avrebbe potuto evitare l'utilizzo del codice del regime errato che ha determinato, in definitiva, l'insorgere dell'obbligazione doganale, semplicemente leggendo le autorizzazioni ad essa rilasciate. Inoltre, sarebbe stata richiamata la sua attenzione sull'utilizzo del codice del regime corretto. Non sussisterebbe nemmeno una circostanza particolare. La ricorrente non si sarebbe trovata in una circostanza eccezionale rispetto ad altri operatori economici.
10. In seguito al rigetto del reclamo, la ricorrente proponeva un ricorso con il quale fa valere che la riesportazione delle merci non comunitarie costituisce una circostanza particolare. L'errore di inserimento dati quale causa dell'insorgenza dell'obbligazione doganale non avrebbe potuto essere evitato leggendo le autorizzazioni. **[Or. 5]**
11. Secondo l'Hauptzollamt resistente, l'errore commesso da un dipendente della ricorrente nell'inserimento del codice del regime non può essere considerato quale circostanza particolare. Inoltre, sussisterebbe manifesta negligenza. I dipendenti della ricorrente avrebbero dovuto esaminare le dichiarazioni contenute nelle autorizzazioni proprio in considerazione della complessità delle disposizioni pertinenti.

II.

12. L'esito della controversia dipende dall'interpretazione che occorre dare all'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino, del CD.
13. Nella controversia oggetto del procedimento principale potrebbero sussistere circostanze particolari a norma dell'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino, del CD. In linea di massima, tali circostanze sussistono qualora l'operatore economico venga a trovarsi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori ovvero quando, relativamente al rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione, non sarebbe equo accollare all'operatore medesimo un danno che, normalmente, non avrebbe subito (sentenza della Corte del 29 aprile 2004, *British American Tobacco Manufacturing BV*, C-222/01, ECLI:EU:C:2004:250, punti 63 e segg.).
14. Si può ipotizzare che la ricorrente sia venuta a trovarsi in una situazione eccezionale. Ai punti 34 e segg. della sentenza del 12 febbraio 2004, *Hamann International GmbH Spedition + Logistik*, C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90, la Corte ha dichiarato che la riesportazione di una merce non comunitaria non osterebbe certamente all'ipotesi di insorgenza di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1, del CD. Tuttavia, il giudice del rinvio

dovrebbe esaminare se siano soddisfatti i requisiti per un rimborso dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del CD. Al paragrafo 68 delle conclusioni del 12 giugno 2003 nella causa C-337/01, ECLI:EU:C:2003:344, l'avvocato generale Tizzano ha affermato che, in considerazione della complessità delle disposizioni applicabili ai fatti del procedimento principale de quo e dell'esperienza professionale dei soggetti interessati, può presumersi la sussistenza di una situazione particolare con conseguente concessione del rimborso del dazio a norma dell'articolo 239 del CD.

15. Nell'ambito della controversia oggetto del procedimento principale, tenuto conto dell'attuazione del regime di perfezionamento attivo cui la ricorrente è stata ammessa con autorizzazione retroattiva, quest'ultima si è trovata coinvolta in una situazione **[Or. 6]** complessa. In precedenza, essa aveva ottenuto un'autorizzazione all'esportazione di merci comunitarie in qualità di esportatrice autorizzata soltanto nell'ottobre 2008. Ciononostante, ha presentato dichiarazioni di esportazione per i prodotti compensatori e l'Ertugliflozin presso lo Zollamt (Ufficio doganale) di Beckum. In tale contesto però, a causa dell'errore di inserimento dati commesso da uno dei suoi dipendenti, ha utilizzato un codice del regime errato tradottosi, in definitiva, nella mancata presentazione delle merci non comunitarie prima della loro riesportazione.
16. Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte ai punti 34 e segg. della sentenza del 12 febbraio 2004, Hamann International GmbH Spedition + Logistik, C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90, e dall'avvocato generale Tizzano al paragrafo 68 delle conclusioni del 12 giugno 2003 nella causa C-337/01, ECLI:EU:C:2003:344, la Sezione ritiene dunque possibile la presenza di circostanze particolari ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino, del CD anche nella controversia di cui al procedimento principale. In tal senso potrebbero altresì deporre le disposizioni di cui all'articolo 900, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1992, L 253, pag. 1).
17. Questo Collegio ritiene che la ricorrente non sia incorsa in una manifesta negligenza, cosicché non è escluso il rimborso del dazio accertato dall'Hauptzollamt resistente. Per valutare se vi sia manifesta negligenza da parte dell'interessato, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, nonché dell'esperienza [professionale] e della diligenza dell'operatore (sentenze della Corte del 13 settembre 2007, Common Market Fertilizers SA, C-443/05 P, ECLI:EU:C:2007:511, punto 174, e del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV, C-38/07 P, ECLI:EU:C:2008:641, punto 40). Per quanto riguarda l'esperienza professionale dell'operatore occorre verificare se si tratti o meno di un operatore economico la cui attività professionale consista, essenzialmente, in operazioni di importazione e di esportazione e se abbia già acquisito una certa esperienza nell'espletamento di tali operazioni (sentenze della Corte del 13 settembre 2007, Common Market Fertilizers SA, C-443/05 P,

ECLI:EU:C:2007:511, punto 188, e del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV, C-38/07 P, ECLI:EU:C:2008:641, punto 50).

18. Le norme, il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, erano complesse. La ricorrente si è trovata di fronte a una complessa situazione doganale in ragione dell'autorizzazione retroattiva di un regime di perfezionamento [Or. 7] attivo. Inoltre, con riferimento a detto regime, essa non era un'operatrice economica dotata di esperienza professionale. A giudizio di questo Collegio, l'obiezione sollevata dall'Hauptzollamt resistente, secondo cui i dipendenti della ricorrente avrebbero dovuto prendere atto delle dichiarazioni contenute nelle autorizzazioni proprio a causa della complessità delle disposizioni pertinenti, non può giustificare l'ipotesi di manifesta negligenza da parte della ricorrente. Piuttosto, la dichiarazione delle merci non comunitarie con un codice del regime inesatto e la mancata presentazione delle stesse prima della loro riesportazione sono state determinate da un errore professionale commesso da un dipendente della ricorrente. Infatti, dopo l'annullamento delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, il dipendente responsabile della realizzazione delle operazioni di importazione aveva ommesso di indicare l'ertugliflozin quale merce non comunitaria nel sistema di elaborazione dati della ricorrente. Tale errore professionale non avrebbe potuto essere evitato nemmeno leggendo le autorizzazioni.

[Firme] (omissis)